

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1596 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

**che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da spiaggia in alcune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, a prescindere dalla profondità, è stata concessa fino al 31 dicembre 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (4) Una proroga della deroga è stata concessa fino al 25 agosto 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (5) Il 23 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare la deroga che scadeva il 25 agosto 2018. La Francia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.
- (6) La Francia ha adottato un piano di gestione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 <sup>(4)</sup>.
- (7) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga richiesta dalla Francia nel luglio 2018 <sup>(5)</sup>. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di migliorare la raccolta dei dati. La Francia si è impegnata a migliorare la raccolta dei dati avviando uno studio scientifico per monitorare le attività di pesca e intensificare lo sforzo di campionamento; si è inoltre impegnata a migliorare il quadro di controllo ben al di là degli obblighi stabiliti per le imbarcazioni in questione nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(6)</sup>, raddoppiando il numero di controlli, aumentando la frequenza delle dichiarazioni di cattura e esigendo che venga trasmessa una notifica preventiva alle autorità di controllo 24 ore prima di ogni bordata di pesca.
- (8) Nel 2013 lo CSTEP ha osservato che, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi, della bassa velocità di salpamento manuale e del fatto che i pescatori cercano di lavorare su fondali «puliti», l'impatto di questa attività sull'ambiente marino può essere considerato trascurabile.
- (9) La proroga della deroga chiesta dalla Francia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

<sup>(1)</sup> GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione, del 24 agosto 2015, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> JORF n. 0122 del 27 maggio 2014, pag. 8669, testo n. 6, NOR: DEVM1407280 A

<sup>(5)</sup> <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

